

C O M M U N E D I T E R N I

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA
UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

03-OP-115


VARIANTE PARZIALE al PRG PARTE STRUTTURALE
E PARTE OPERATIVA
In località Staino - Area Comunale

Adozione:		Approvazione:
-----------	--	---------------

RAPPORTO PRELIMINARE	DATA: febbraio 2021
	FILE:


DIRIGENTE

ARCH. CLAUDIO BERTINI



PROGETTISTI

ARCH. CINZIA MATTOLI
GEOL. PAOLO PACCARA



COLLABORATORI

ARCH. STEFANO BALDIERI
ARCH. EMILIANO STABLUM
GEOM. FABIO PONTREMOLESI
M.A. ROBERTA MORICONI

INTRODUZIONE

Il presente Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stato redatto ai fini di una variante al Piano Regolatore del comune di Terni.

La variante al PRG Parte Strutturale e Parte Operativa della zona Staino, riguarda un'area di proprietà comunale, oggetto di valorizzazione come da Emendamento prot. 104256 del 11/07/2019 al DUP 2019/2023 approvato con DCC n. 230 del 16/07/2019.

L'area di variante è compresa tra la Strada dello Staino, Viale Centurini e il Fiume Nera. E' situata a nord della più estesa zona a parco dello Staino individuata come punto di inizio di percorsi turistici legati alla valorizzazione del fiume Nera e dei percorsi ciclabili e pedonali della Valnerina, in particolare da Terni alla Cascata delle Marmore.

La variante consiste per il PRG Parte Strutturale nel trasformare l'area destinata a Parchi urbani PAR (art. 107) a Servizi generali F (art. 102), mentre per il PRG Parte Operativa nel trasformare l'area destinata a Verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco, per lo sport GV (art. 149) ad Attrezzature d'interesse comune G2 (art. 148) per una superficie di 8.125 mq che applicando l'indice di utilizzazione fondiaria 0,8 mq/mq porta ad una SUC di 6.500 mq prefissata nel DUP.

Inoltre, occorre modificare la tav. B del PRG Parte Operativa, togliendo la destinazione a Zone F aree attrezzate per la protezione civile, gli spettacoli viaggianti e per le fiere ed i mercati periodici – art. 121 delle NTA.

La normativa di riferimento per il PRG Parte Operativa, rimane quella vigente in particolare l'art. 148 delle NTA:

OP-Art.148 *Aree per attrezzature d'interesse comune (G2)*

1. Parti del territorio edificate e non edificate da destinare a:

- pubblica amministrazione (sedi istituzionali ed uffici degli enti e società pubbliche)

- sedi di imprese finanziarie (banche ed assicurazioni)
- uffici e studi professionali, servizi alla persona, servizi culturali, servizi alle attività produttive, sportelli bancari, altri servizi privati
- esercizi di pubblico servizio (tabacchi, farmacie, edicole, uffici postali, parrucchieri, barbieri etc)
- ristoro (bar, ristoranti, birrerie, enoteche, etc.)
- attività ricettive alberghiere
- attività ricettive extralberghiere
- esercizi commerciali con superficie di vendita fino a mq 250 e relativo magazzino e deposito (esercizi di vicinato)
- esercizi commerciali all'ingrosso e depositi
- fiere mercato
- istituti e laboratori di ricerca, di restauro e simili
- biblioteche, pinacoteche, musei, centri espositivi, centri di produzione artistica
- teatri, sale per concerti, spettacoli e congressi, cinematografi
- servizi socio-sanitari, del tipo piccole strutture sanitarie, poliambulatori e servizi di microresidenzialità e comunitari (quali centri di salute, centri diurni con servizi di residenzialità temporanea, centri di accoglienza, consultori, asili nido, centri comunitari per anziani e disabili, centri per famiglia, comunità educative per bambini ed adolescenti, uffici di cittadinanza, centri di promozione sociale e formazione).
- istruzione di grado inferiore (asili e scuole materne, elementari e medie)
- istruzione di grado superiore, accademie, conservatori musicali, e simili
- teatri, sale per concerti, spettacoli e congressi, cinematografi
- mercati rionali
- edifici per il culto

- cliniche veterinarie e centri zoofili
- caserme (militari, polizia di stato, vigili del fuoco, guardia di finanza, etc)
- presidi territoriali e locali di pubblica sicurezza e militari
- laboratori artigianali di quartiere (compresi quelli insalubri di 2^a classe limitatamente a falegnamerie senza impianti di verniciatura, friggitorie, lavanderie a secco, salumifici senza macellazione, stazioni di servizio per automezzi e motocicli, tipografie senza rotative, vetrerie artistiche, lavorazione di alluminio, torrefazione di caffè)

2. Le modalità di attuazione e le destinazioni d'uso per ogni area saranno precisate con deliberazione del Consiglio Comunale che determinerà nel caso di intervento da parte di privati eventuali forme di convenzionamento con precisi vincoli di scadenza.

3. Ai fabbricati esistenti e alle aree di loro pertinenza non si applicano

- le limitazioni riguardanti le strutture per attività commerciali di cui al comma 1;
- il comma 2.

4. Sono ammessi interventi di ristrutturazione, di demolizione, nuova edificazione.

- UF 0.80 mq/mq
- distanze minime tra edifici: come previsto all'art.23 del RR n.2/2015
- distanza minima dai confini: come previsto dall'art.24 del RR n.2/2015
- distanza dal limite della sede stradale: come previsto all'art.25 del RR n.2/2015
- parcheggi privati inerenti i fabbricati: come da art.85 del RR n.2/2015
- dotazione territoriali e funzionali minime come da art.86 e 87 del RR n.2/2015.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi “ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.

La Direttiva Europea di riferimento per la VAS è la 2001/42/CE del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ed è stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n°152/2006, “Norme in materia ambientale” in vigore dal 31 luglio 2007, e ss.mm.ii.

Il processo di (VAS) si articola in fasi:

- svolgimento di una verifica di assoggettabilità,
- elaborazione di un rapporto ambientale,
- realizzazione delle consultazioni,
- presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni durante l'iter decisionale
- messa a disposizione delle informazioni sulla decisione,
- monitoraggio.

La VAS è disciplinata in sede regionale dalla Legge Regionale (L.R.) 16 febbraio 2010, n. 12, recante: "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni", in vigore dall'11 marzo 2010.

Con Deliberazione n. 861 del 26/07/2011, la Giunta regionale ha approvato le "Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazioni ambientali per l'applicazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n.12, a seguito delle disposizioni correttive, introdotte dal D.Lgs 29 giugno 2010, n.128, alla parte seconda del DLgs n.152/2006”.

Il 13 maggio 2013 la Giunta della Regione Umbria con la Del.423, ha posto le ulteriori specifiche procedurali, in materia di Valutazione dei Impatto Ambientale Strategica in ambito regionale, a seguito dell'emanazione delle L.R.8/2011 e L.R.7/2012 in materia di semplificazione amministrativa.

La VAS è parte integrante del Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano o programma e deve essere effettuata anteriormente all'approvazione dello stesso. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la VAS (o Sua verifica di assoggettabilità), ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Infine la Dgr 233_2018 Specificazioni Tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica

– definisce la nuova modulistica e puntualizza aspetti procedurali. Ambito di Applicazione

a) Disposizioni Generali comma 2 Verifica di assoggettabilità a VAS - Sono sottoposti a VAS i P/P che rientrano tra quelli indicati all'art.3, comma 3 della l.r. 12/2010, ad esito dello svolgimento di preventiva Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art 9, comma 1, della l.r. 12/2010,

b) Specifiche per gli strumenti della pianificazione urbanistica

Nel caso di interventi che riguardano il campo di applicazione del DPR 160/2010, qualora gli interventi si configurino in variante al PRG vigente, il SUAPE del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 6 della l.r.1/2015, verifica la procedibilità della proposta, richiede, ove dovuto, il Rapporto preliminare ambientale al Proponente, provvede ad inoltrare la richiesta di Verifica di assoggettabilità a VAS all'Autorità competente per la VAS, specificando e indicando:

- le motivazioni per cui la variante al PRG va sottoposta a Verifica di assoggettabilità a VAS;

- che il Rapporto preliminare ambientale predisposto dal proponente è adeguato per consentire l'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS richiesta; - l' Autorità cui è affidato il ruolo di Autorità competente per la VAS.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS. ITER PROCEDURALE

Viste le dimensioni della variante si è attuata la procedura di Verifica di assoggettabilità a Vas, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l.r. 12/2010. Nel caso di P/P di cui al comma 3 dell'art. 3 della l.r. 12/2010, l'Autorità procedente, trasmette con apposita istanza (Allegato II) all'Autorità competente il Rapporto preliminare di cui all'art.2, comma 1, lettera b) della l.r. 12/2010. Il Rapporto preliminare è reso disponibile per la consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale, su uno spazio apposito del sito WEB dell'Autorità procedente ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.

La Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS è una Conferenza istruttoria, di cui all'art. 14, comma 1 della L.241/90 e s.m.i., ed è indetta dall'Autorità competente allo scopo di facilitare la verifica di impatti significativi sull'ambiente derivanti dall' attuazione del P/P. La Conferenza svolge i suoi lavori in una seduta, nell'ambito della quale sono acquisiti pareri, valutazioni e osservazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale.

I Soggetti convocati alla Conferenza per la Verifica di assoggettabilità partecipano al procedimento attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione esclusivamente sulla materia ambientale di competenza della stessa.

L'assenza dei Soggetti competenti in materia ambientale invitati alla Conferenza o la mancata espressione del parere entro il termine stabilito sono considerate dall'Autorità competente quale espressione di insussistenza di impatti significativi sull'ambiente

L'autorità Competente emette provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS, anche con particolari prescrizioni, entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza

CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Il rapporto ambientale preliminare in risposta a quanto indicato all'art. 13, contiene le informazioni le seguenti informazioni:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad

esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della l.r. 12/2010 la Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio competente in materia di valutazioni ambientali, è l'Autorità competente per la VAS.


Il Comune svolge le funzioni in materia di Autorità procedente cui spetta esperire il procedimento di Variante Urbanistica

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Terni sorge sulle rive del fiume Nera e del fiume Serra, in una vasta e fertile conca circondata dall'Appennino umbro-marchigiano e dal Subappennino laziale.

Il territorio comunale è ampio (211,90 km²), e si estende intorno alla città di Terni, (conca Ternana) fino alla Valnerina Ternana ad est e alle Terre Arnolfe a nord/nord-ovest raggiungendo una superficie di 325 km² ed i 172.770 abitanti. La densità abitativa è abbastanza elevata, per la notevole presenza di aree verdi sparse nel territorio comunale. Il territorio comunale ha un dislivello di 1.577 m s.l.m., infatti si passa dai 95 metri tra il confine fra Terni e Narni, passando dai 130 di Terni, a i 1.121 del Monte Torre Maggiore.


I fiumi presenti nel territorio sono il Nera, il Serra, il Tescino, l'Aia e il canale di Recentino. Le Cascate delle Marmore sono formate dal fiume Velino che compie interamente il suo corso attraversando la provincia di Rieti e il suo capoluogo, gettandosi poi nel Nera.



STATO DEI LUOGHI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'AREA

L'area di variante è compresa tra la Strada dello Staino, Viale Centurini e il Fiume Nera. E' situata a nord della più estesa zona a **Parco dello Staino** individuata come punto di inizio di percorsi turistici legati alla valorizzazione del fiume Nera e dei percorsi ciclabili e pedonali della Valnerina, in particolare da Terni alla Cascata delle Marmore.

L'area si colloca catastalmente all'interno del Foglio 118 e specificatamente comprende le particelle 324-325-326-549-341-29-352-311-341-350-340, come sotto evidenziato.



Stralcio catastale area interessata dalla Variante

L'Unità di paesaggio alla quale fa riferimento l'area di variante è identificata in base ai seguenti caratteri naturalistici e antropici:

- 1 paesaggio di estesa area pianeggiante di natura alluvionale del fiume Nera e del complesso reticolo idrografico composto da torrenti, fossi e da canali di irrigazione di cui la gran parte di origine storica, che vi confluiscono;
- 2 l'insediamento urbano ha sempre ricoperto una funzione di polarizzazione per l'ambito territoriale, la pressione antropica è caratterizzata principalmente dalle grandi aree urbane e industriali-produttive, dalle urbanizzazioni moderne che hanno interessato anche le fasce collinari a margine delle aree pedemontane, e dalla viabilità stradale e ferroviaria;
- 3 l'uso agricolo prevalente è a seminativo semplice; la vegetazione spontanea è presente prioritariamente lungo i fossi, piuttosto scarsa la presenza di siepi e filari rispetto alla superficie dell'area agricola come pure la vegetazione di ripa lungo il fiume Nera;
- 4 forte la presenza di insediamenti produttivi dismessi dell'archeologia industriale in ambito urbano che si configurano come opportunità di pregio per strutture di produzione di servizi;
- 5 elementi di elevato interesse storico archeologico per tutte le epoche di ricerca diffusi in tutto il territorio;
- 6 forte impatto sulla trama del disegno paesaggistico complessivo della superstrada, e della linea ferroviaria e della viabilità di scorrimento intorno ai quartieri;

Il Piano stabilisce per L'Unità di Paesaggio dell'area oggetto di variante le seguenti finalità:



- progetto del Parco fluviale in ambito urbano ed extra-urbano e dei due nuovi parchi urbani dello **Staino** e in area Le Grazie;
- definizione e qualificazione del rapporto tra i margini degli insediamenti urbani ed il paesaggio agricolo.
- caratterizzazione degli spazi urbani, di luoghi e aree particolari, piazze e porte urbane per la qualificazione del paesaggio urbano

- qualificazione delle aree di margine e degli elementi di confine per definire il rapporto tra spazi urbani e spazi rurali
- rafforzamento del **corridoio fluviale del Nera con la creazione del Parco fluviale** in ambito urbano
- sviluppo della rete ecologica minore attraverso il ripristino delle siepi, dei filari arborei lungo le strade interpoderali e lungo i principali canali agricoli
- Manutenimento e ripristino dei canali principali di deflusso delle acque, del reticolo idrografico minore, e del fitto reticolo di canali ad uso agricolo.

L'area interessata dalla Variante è oggi occupata da strada, da aiuole spartitraffico e principalmente da uno spazio sterrato che occupa varie attività come Luna Park, mercatino rionale nonché la possibilità di uso da Parte della Protezione civile nel caso di emergenze e così come evidenziato nella documentazione fotografica che segue.







LA VARIANTE URBANISTICA


L'area di variante è compresa tra la Strada dello Staino, Viale Centurini e il Fiume Nera. E' situata a nord della più estesa zona a parco dello Staino individuata come punto di inizio di percorsi turistici legati alla valorizzazione del fiume Nera e dei percorsi ciclabili e pedonali della Valnerina, in particolare da Terni alla Cascata delle Marmore.

La variante consiste per il PRG **Parte Strutturale** nel trasformare l'area destinata a Parchi urbani PAR (art. 107) a Servizi generali F (art. 102), mentre per il PRG **Parte Operativa** nel trasformare l'area destinata a Verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco, per lo sport GV (art. 149) ad Attrezzature d'interesse comune G2 (art. 148) per una superficie di 8.125 mq che applicando l'indice di utilizzazione fondiaria 0,8 mq/mq porta ad una SUC di 6.500 mq prefissata nel DUP.

L'attuale previsione GV ha un indice per la realizzazione di servizi a favore del Parco dello Staino che verrà realizzato, con la variante si rafforza l'idea del Servizio di Interesse Comune, già peraltro proprietà dell'Ente, servizio che non potrà avere, in forza l'emendamento già citato nei paragrafi precedenti, alcuna vocazione commerciale ma una funzione legata allo sviluppo turistico del primo importante tratto della Valnerina che come un ideale Porta di Accesso collega tra la città e la Cascata delle Marmore, assumendo così una funzione didattica anche legata alla conservazione e la fruizione dell'ambiente.


Inoltre, occorre modificare la tav. B del PRG Parte Operativa, togliendo la destinazione a Zone F aree attrezzate per la protezione civile, gli spettacoli viaggianti e per le fiere ed i mercati periodici – art. 121 delle NTA.

Verranno altresì con la medesima variante adeguate la viabilità esistente e le connesse aree di spartitraffico, così come illustrato negli elaborati seguenti.





sopra tav A del PRG parte operativa/stato di fatto, sotto la proposta di Variante






sopra tav B del PRG parte operativa/stato di fatto, sotto la proposta di Variante






sopra tav 5.1 del PRG **parte strutturale**/stato di fatto, sotto la proposta di Variante



NELL'AREA IN OGGETTO **NON SONO PRESENTI VINCOLI** RIGUARDANTI LA
TAVOLA 7.2 DEL PRG (carta dei vincoli)




mappa dei vincoli


COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E AMBIENTALI

In questa sezione viene analizzata la coerenza alla trasformazione delle aree rispetto gli strumenti della pianificazione

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE Piano Paesaggistico Regionale non prevede prescrizioni per quanto riguarda l'area in oggetto, rientrando nella voce "centri abitati" e non entra in relazione con aree vincolate a livello faunistico – venatorio, con beni paesaggistici e con aree tutelate per legge come illustrate di seguito



Regionale – Beni paesaggistici - tav. QC 2.3




Piano Paesaggistico Regionale – Carta delle aree tutelate per legge -tav. QC 8

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Nel **PTCP** della Provincia di Terni si evince che la zona è classificata come "sistema della città consolidata", quindi perfettamente in coerenza con la variante proposta.

Negli allegati tavola di struttura e legenda di riferimento.






il PTCP - PROGETTO DI STRUTTURA

RETE ECOLOGICA REGIONE UMBRIA

L'area in oggetto ricade nella classificazione della RERU del tipo "unità regionale di connessione ecologica: connettività" quindi senza nessuna interferenza con gli habitat a rischio, vista l'ipotesi contenuta nella Variante proposta di un parco fluviale con relativi servizi a supporto.



CONCLUSIONI

premesso che

- Nell'area interessata dalla Variante non sono presenti vincoli di alcun tipo contenuti negli elaborati del PRG (tav 7.2a)
- L'area è di proprietà comunale e che è intenzione dello stesso Ente, così come ribadito nel DUP 2019/2023 e in suo specifico emendamento, valorizzare tale superficie con la realizzazione del Parco Urbano e dei connessi servizi, che sia in diretto collegamento ai percorsi ciclo/pedonali previsti che conducono alla Cascata delle Marmore
- Che già nella previsione GV (verde pubblico) e PAR (parco urbano) erano previsti indici fondiari per la realizzazione di servizi a favore del Parco
- che con la nuova previsione G2 e F(servizi di interesse comune) tali superfici di servizio vengo accorpate in una zona priva di qualsivoglia vincolo, in coerenza con gli accessi al pubblico, lasciando a verde la zona più vicina al fiume Nera
- che nel servizio di previsione sono escluse le superfici commerciali in favore di destinazioni turistiche e di conoscenza e promozione del territorio e delle valenze ambientali della Valnerina

si attesta che

Non vi sono modifiche alla viabilità se non modesti adeguamenti relativamente alle aiuole spartitraffico con un guadagno di verde, il contesto ambientale rimarrà immutato e per quanto riguarda gli aspetti naturalistici, non ci sono interferenze con Siti Natura 2000, né con la RERU, né con tutti gli altri strumenti di pianificazione sovra ordinati

Nell'area interessata dalla variante non sono presenti specie vegetali, floristiche o boschive segnalate quali elementi significativi di biopermeabilità e/o biodiversità e non sono interessate aree o zone di interesse naturalistico e faunistico elencate nella Direttiva Habitat o in qualunque altro atto di protezione ambientale.

Per gli stessi motivi, di conseguenza, la variante in oggetto non può comportare nessun impatto significativo inteso sia globalmente nella sua complessità che riguardo alle singole componenti quali suolo, aria, acqua, rumore, salute umana, paesaggio e beni culturali

Per la variante al Piano Regolatore Generale parte operativa e parte strutturale del Comune di Terni, relativa alla modifica urbanistica alle destinazioni d'uso di zone o insediamenti compatibili a livello territoriale, a seguito delle valutazioni espresse nel presente rapporto ambientale, SI ATTESTA CHE LA STESSA NON COMPORTA IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE, e pertanto ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.9 della LR 12/2010 non è assoggettabile a VAS.